



DIRITTO SPORTIVO

24 GIUGNO 2019

IL TRASFERIMENTO DELLE CALCIATRICI IN AMBITO NAZIONALE

Avv. Flavia Tortorella

MODALITA'	TERMINI E CONDIZIONI
<p>L'accordo di trasferimento di una calciatrice deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, mediante l'utilizzo di moduli speciali predisposti dalla Lega.</p>	<p>Una calciatrice può tesserarsi in una stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che temporaneo, per un massimo di 3 (tre) società, ma potrà giocare solo per 2 (due) delle predette società.</p>
<p>Per i trasferimenti delle calciatrici dovrà sempre utilizzarsi la c.d. "lista di trasferimento".</p>	<p>La validità dell'accordo di trasferimento non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.</p>
<p>L'accordo di trasferimento dovrà essere spedito a mezzo plico raccomandato oppure in alternativa depositato presso la Divisione entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre l'eventuale termine previsto per i trasferimenti.</p>	<p>La Divisione Calcio Femminile, concede o meno il visto di esecutivà all'accordo di trasferimento, trattenendo l'originale e occupandosi delle variazioni di tesseramento.</p>
<p>L'accordo di trasferimento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, solo da coloro che possono impegnare validamente la società contraente nei rapporti federali, nonché dalla calciatrice ovvero, se minore, dagli esercenti la potestà genitoriale.</p>	<p>Avverso il procedimento della Divisione Calcio Femminile è previsto reclamo al Tribunale Nazionale - Sezione Tesseramenti, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'accordo.</p>
<p>Il documento, redatto e depositato nel rispetto delle modalità sopra descritte, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento della calciatrice. Pertanto, le pattuizioni che non siano inserite all'interno del predetto documento saranno considerate NULLE ed INEFFICACI, oltre a comportare sanzioni di natura disciplinare in capo ai contravventori.</p>	<p>Nel caso in cui dovessero sorgere delle controversie sul trasferimento della calciatrice, per tutta la durata della lite e fino alla decisione definitiva (non più soggetta ad impugnazione), la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti della calciatrice, con eventuale diritto di richiedere (azione di rivalsa) quanto versato alla società cessionaria.</p>